**REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO**
**SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE**

Composto dai Magistrati: Dott. [PRESIDENTE] PRESIDENTE
Dott. [GIUDICE 1] GIUDICE
Dott.ssa [GIUDICE REL.] GIUDICE REL.

ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. [NUM. RG]/[ANNO RG] R.G.

Promossa da:
[ATTRICE], residente in [COMUNE RESIDENZA ATTRICE] ([PROVINCIA]), in qualità di socia, già Presidente del Consiglio di Amministrazione e componente del Consiglio di Amministrazione della [SOCIETÀ] s.r.l. con sede legale a Torino in via [VIA SEDE LEGALE] n. [CIVICO SEDE LEGALE], elettivamente domiciliata in Torino, corso [CORSO STUDIO ATTRICE] n. [CIVICO STUDIO ATTRICE], presso lo studio degli Avv.ti Roberto Atzei e Maria Sabrina Fichera che la rappresentano e difendono per procura in atti.

ATTORE -

**CONTRO**

[CONVENUTO], residente in [COMUNE RESIDENZA CONVENUTO] ([PROVINCIA]), elettivamente domiciliato in [COMUNE DOMICILIO CONVENUTO] ([PROVINCIA]), via [VIA STUDIO CONVENUTO] n. [CIVICO STUDIO CONVENUTO], presso lo studio dell'Avv. [AVVOCATO CONVENUTO] che lo rappresenta e difende per procura in atti.

CONVENUTO -

**E CONTRO**

[SOCIETÀ] S.R.L., in persona del legale rappresentante, con sede legale a Torino via [VIA SEDE LEGALE] n. [CIVICO SEDE LEGALE] e sede operativa a [COMUNE SEDE OPERATIVA] via [VIA SEDE OPERATIVA] n. [CIVICO SEDE OPERATIVA], e [CONSIGLIERE], residente in [COMUNE RESIDENZA CONVENUTO] via [VIA RESIDENZA CONSIGLIERE] n. [CIVICO RESIDENZA CONSIGLIERE].

-CONVENUTE CONTUMACI-

**CONCLUSIONI DELLE PARTI**

PER L'ATTRICE:
Ogni diversa richiesta o eccezione disattesa e respinta;

-accertare e dichiarare che la deliberazione del Consiglio di Amministrazione della [SOCIETÀ] s.r.l., con sede legale a Torino in via [VIA SEDE LEGALE] n. [CIVICO SEDE LEGALE] e sede operativa a [COMUNE SEDE OPERATIVA] in via [VIA SEDE OPERATIVA] n. [CIVICO SEDE OPERATIVA], assunta in data [DATA DELIBERA] e avente ad oggetto la revoca della carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione già in capo alla signora [ATTRICE], con la revoca di tutte le deleghe conferitele in precedenza e la nomina del signor [CONVENUTO] alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della predetta società, con il conferimento di tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società medesima, è invalida in quanto assunta in violazione di legge e di statuto;
-e per l'effetto dichiarare nulla e/o annullare la predetta delibera e privarla di ogni effetto;
-respingere la domanda riconvenzionale del convenuto in quanto infondata in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, oltre oneri di legge, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Si oppone a tutte le istanze istruttorie di controparte per i motivi esposti in memoria [DATA MEMORIA 1] e, nel denegato caso di loro ammissione, insiste per l'accoglimento delle proprie istanze istruttorie formulate a prova diretta nella memoria [DATA MEMORIA 2] e a prova contraria nella memoria [DATA MEMORIA 1].

PER IL CONVENUTO [CONVENUTO]:
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
-dichiarare pienamente efficace la delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione di [SOCIETÀ] s.r.l in data [DATA DELIBERA] e per l'effetto confermare il sig. [CONVENUTO] Presidente del Consiglio stesso e legale rappresentante della società, con l'attribuzione allo stesso di tutte le deleghe in ordine sia all'ordinaria che alla straordinaria amministrazione, anche nell'attuale fase che precede la liquidazione, ponendo le spese del presente giudizio e di quello cautelare in carico a controparte.
In via riconvenzionale
-dichiarare la responsabilità della signora [ATTRICE] in ordine alla irregolarità dell'amministrazione della [SOCIETÀ] s.r.l., condannando la stessa al risarcimento dei danni arrecati che attraverso la nomina di C.T.U., di cui si forma esplicita richiesta, siano quantificati, sia in ordine alla perdita di valore della quota sociale appartenente al sig. [CONVENUTO] a seguito della chiusura della società, sia in ordine ai mancati utili percepiti dallo stesso a causa della irregolare gestione della società compiuta dall'amministratore, sin dalla sua costituzione.
Con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio cautelare e del presente giudizio.
Richiama integralmente le istanze istruttorie contenute nelle memorie ex art. 183 comma 6 n.1, n.2, n.3 c.p.c.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

I. Con atto di citazione [ATTRICE], in qualità di socia, già Presidente del Consiglio di Amministrazione e componente del Consiglio di Amministrazione della [SOCIETÀ] s.r.l., ha impugnato la deliberazione del Consiglio di Amministrazione della [SOCIETÀ] s.r.l. assunta il [DATA DELIBERA] che ha revocato la qualifica di Presidente del C.d.A. e tutte le deleghe conferite a [ATTRICE] e ha nominato Presidente del C.d.A. il signor [CONVENUTO], conferendogli tutti i più ampi poteri sia ordinari che straordinari per la gestione della società; l'attrice ha chiesto di dichiarare nulla o annullare la delibera ai sensi degli artt. 2388 e 2378 c.c. perché assunta in violazione di legge e di statuto, sia in quanto per il suo contenuto la decisione non poteva essere assunta dal Consiglio di Amministrazione essendo di competenza dell'assemblea dei soci, sia sotto il profilo del procedimento seguito per la sua adozione poiché non assunta con la maggioranza necessaria e non preceduta da invito contenente un tale argomento nell'ordine del giorno.
A seguito di ricorso ex art. 2378 comma 3 c.c. il Presidente di questa Sezione con decreto [DATA DECRETO SOSPENSIVO], ritenendo sussistere i presupposti del fumus boni iuris e dell'eccezionale e motivata urgenza, ha sospeso l'esecuzione della delibera oggetto di causa. Il decreto è stato confermato con ordinanza [DATA ORDINANZA CONFERMA] dal G.I. a seguito di udienza di comparizione delle parti.
La [SOCIETÀ] s.r.l. e [CONSIGLIERE] non si sono costituite.
[CONVENUTO], costituendosi, ha esposto che: nella riunione del C.d.A. del [DATA DELIBERA] il sig. [CONVENUTO] ha formulato alla signora [ATTRICE] rilievi circostanziati in ordine alle irregolarità commesse nell'amministrazione della società, ai flussi di cassa in uscita ingiustificatamente verso stretti congiunti, nonché irregolarità nel trattamento economico e contributivo dei dipendenti, in merito alle quali la signora [ATTRICE] non ha saputo dare giustificazione, abbandonando la riunione; la conseguente delibera del C.d.A. è valida in quanto adottata dall'organo a ciò deputato e nelle forme previste; la delibera non coinvolge la qualifica di amministratore della sig.ra [ATTRICE], ma le deleghe che la stessa ha esercitato all'interno del C.d.A.; il C.d.A. quale supremo organo gestionale detiene il potere di modificare il suo assetto interno al fine di adeguarlo alle necessità della società; il ruolo di Presidente del C.d.A. è soggetto alla valutazione del Consiglio stesso sulla qualità dell'operato, non potendosi configurare come una nomina vitalizia; l'art. 13 dello Statuto di [SOCIETÀ] s.r.l. prescrive che qualora sia nominato un C.d.A. esso scelga nel suo seno un Presidente; e secondo un principio generale il potere di nomina e di revoca sono correlati e dove è presente l'uno deve risiedere anche l'altro; parimenti il C.d.A. può conferire le deleghe ad un amministratore e successivamente revocarle o modificarle; la delibera è stata assunta con il voto all'unanimità dei consiglieri presenti, in quanto il sig. [CONVENUTO] per pura questione di stile all'atto della votazione sulla propria persona si è astenuto; la delibera del C.d.A. di una s.r.l. non può essere impugnata, in quanto la nuova disciplina sulle s.r.l. limita l'impugnabilità della delibera consiliare al solo caso di conflitto di interessi tra amministratori e società; né sussiste la legittimazione

ad agire di [ATTRICE] per l'impugnazione della delibera; ha pertanto chiesto di dichiarare pienamente efficace la delibera confermando il sig. [CONVENUTO] Presidente del consiglio stesso e legale rappresentante della società, con l'attribuzione al medesimo di tutte le deleghe in ordine sia all'ordinaria che alla straordinaria amministrazione. In via riconvenzionale il convenuto ha proposto, nella qualità di socio e di amministratore della [SOCIETÀ] s.r.l., azione di responsabilità degli amministratori ai sensi dell'art. 2476 comma 3 c.c. nei confronti della signora [ATTRICE], domandando di dichiararne la responsabilità in ordine alle irregolarità dell'amministrazione e di condannarla al risarcimento dei danni arrecati.
II. La domanda di parte attrice è fondata e viene accolta.
La [SOCIETÀ] s.r.l. è costituita da due soci, [ATTRICE] e [CONVENUTO], ciascuno titolare di una quota pari al 50% del capitale.
Il Consiglio di Amministrazione è composto dai due soci e da [CONSIGLIERE], che è stata socia della [SOCIETÀ] s.r.l. fino al [DATA CESSIONE QUOTA], quando ha donato la sua quota di capitale sociale al figlio [CONVENUTO].
Con l'atto costitutivo [ATTRICE] è stata nominata Presidente del Consiglio di Amministrazione.
La delibera oggetto di causa (doc.11 dell'attrice e doc. 4 del convenuto) è stata adottata dal C.d.A. nella riunione del [DATA DELIBERA], indetta per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
"1. problematiche relative alla gestione e deliberazioni conseguenti 2. Varie ed eventuali",
è stata pronunciata "con l'astensione del signor [CONVENUTO] e il voto favorevole della signora [CONSIGLIERE]" e ha il seguente contenuto:
"delibera -di revocare con effetto immediato la qualifica di Presidente della società e tutte le deleghe esistenti alla signora [ATTRICE] -di nominare Presidente del Cda il signor [CONVENUTO], conferendogli tutti i più ampi poteri sia ordinari che straordinari per la gestione della società".
Il contenuto della delibera è pertanto la revoca di [ATTRICE] dalla carica di Presidente del C.d.A. e dall'attribuzione dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e la nomina in sua sostituzione di [CONVENUTO].
Si tratta di una decisione che per il suo contenuto non poteva essere assunta dal Consiglio di Amministrazione, essendo di competenza dell'assemblea dei soci.
L'art. 13 dello Statuto della [SOCIETÀ] s.r.l. (doc.3 dell'attrice) attribuisce il potere di nominare il Presidente del C.d.A. al Consiglio stesso solo nel caso in cui l'assemblea dei soci non abbia già provveduto.
Nel caso in esame l'assemblea dei soci aveva già provveduto a nominare il Presidente del C.d.A., nella persona di [ATTRICE], e a conferirle i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Precisamente l'atto costitutivo della [SOCIETÀ] s.r.l. del [DATA ATTO COSTITUTIVO] (doc.2 dell'attrice) aveva previsto all'art. 8 che "Alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione viene nominata la signora [ATTRICE]".

L'assemblea ordinaria dei soci in data [DATA ASSEMBLEA] aveva deliberato di "attribuire al Presidente del consiglio di amministrazione Sig.ra [ATTRICE] tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione" (doc. 6 dell'attrice).
Inoltre l'art. 14 dello Statuto attribuisce al Presidente del C.d.A. la firma sociale e la legale rappresentanza della società di fronte ai terzi; e l'art. 15 attribuisce al Consiglio di Amministrazione il potere di nominare e revocare procuratori solo per singoli atti o categorie di atti.
La delibera non risulta conforme alla legge e allo statuto anche sotto il profilo del procedimento seguito per la sua adozione.
In particolare l'art. 16 dello Statuto dispone che nell'avviso di convocazione del C.d.A. deve essere indicato l'ordine del giorno e che per la validità delle deliberazioni del consiglio vigono le norme di cui all'art. 2388 c.c., secondo il quale per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.
Nel caso in esame l'ordine del giorno era generico e non prevedeva tra gli argomenti da discutere e deliberare la revoca del Presidente in carica e la nomina di altro Presidente; e non sussisteva il quorum deliberativo della maggioranza assoluta dei presenti, in quanto [CONVENUTO] si è astenuto e [CONSIGLIERE] non rappresentava la maggioranza assoluta, ma solo il 50% degli amministratori presenti.
Né si può sostenere che il sig. [CONVENUTO] si sia astenuto solo per la parte di delibera relativa alla sua nomina a Presidente e non per la revoca di [ATTRICE], risultando il tenore letterale del verbale chiaro e inequivoco in senso contrario a tale tesi.
Nel verbale, sopra illustrato, si legge infatti che al termine della discussione il Consiglio di Amministrazione, con l'astensione del signor [CONVENUTO] e il voto favorevole della signora [CONSIGLIERE], delibera sia di revocare la qualifica di Presidente della società e tutte le deleghe alla signora [ATTRICE], sia di nominare Presidente del C.d.A. il signor [CONVENUTO] conferendogli i poteri per la gestione della società.
La delibera è pertanto invalida perché contraria alla legge e allo statuto.
La stessa è stata correttamente impugnata ai sensi degli artt. 2388 e 2378 c.c., applicabili analogicamente alle società a responsabilità limitata.
Questo Tribunale condivide infatti l'orientamento giurisprudenziale che ritiene che la mancanza di una previsione normativa specifica dell'impugnazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione contrarie alla legge e allo statuto nelle s.r.l. costituisca un'evidente lacuna da colmare attraverso l'applicazione analogica dell'art. 2388 comma 4 c.c. dettato per le s.p.a., che a sua volta richiama l'art. 2378 c.c., quale espressione di un generale principio di sindacabilità delle decisioni dell'organo amministrativo di una società di capitali contrarie alla legge o allo statuto (si vedano in tal senso Tribunale Milano Sez. Spec. Imprese 27.2.2013, Tribunale Palermo Sez. Spec. Imprese 9.6.2015, Tribunale Catania 10.4.2013, Tribunale Roma 12.9.2012, tutte reperibili nella banca dati Ius Explorer).

Sussiste conseguentemente la legittimazione attiva di [ATTRICE] sia in quanto amministratore che in quanto socia ex art. 2388 comma 4 c.c..
III. La domanda riconvenzionale proposta dal convenuto è infondata e viene rigettata.
In comparsa di costituzione il sig. [CONVENUTO] ha proposto azione di responsabilità degli amministratori ai sensi dell'art. 2476 c.c. nei confronti della signora [ATTRICE], domandando di dichiararne la responsabilità in ordine alle irregolarità dell'amministrazione e di condannarla al risarcimento dei danni arrecati.
Il convenuto non ha provato l'inosservanza da parte di [ATTRICE] dei doveri imposti dalla legge e dall'atto costitutivo per l'amministrazione della società e non ha provato, e nemmeno dedotto in modo preciso e non generico, l'esistenza e l'entità di un danno cagionato alla società o al socio dalla condotta dell'amministratore.
A sostegno della domanda è stato allegato che l'attrice ha commesso le seguenti gravi irregolarità:
-il danneggiamento dell'immagine della società e la creazione di una situazione di paralisi della stessa con azzardate comunicazioni ai fornitori, in quanto dal [DATA LETTERA FORNITORI] ha comunicato con lettera ai fornitori che dal 30 dello stesso mese non sarebbero più stati garantiti i pagamenti della merce, con conseguente rifiuto da parte dei destinatari di provvedere alla consegna delle forniture ordinate; il Tribunale rileva che il convenuto non ha fornito né offerto alcuna prova a fondamento di tale allegazione e che la lettera prodotta dall'attrice come doc. 21 è una comunicazione rivolta ai fornitori della società ove gli stessi vengono informati di una situazione di crisi economico-finanziaria che ha colpito il settore e della necessità di posticipare il pagamento delle fatture scadenti al [DATA SCADENZA FATTURE], concludendosi con l'augurio che la situazione sia momentanea per poter proseguire i rapporti di collaborazione; con tale missiva l'organo amministrativo ha rappresentato lealmente ai fornitori una situazione di difficoltà di liquidità e non risulta in alcun modo provato che dalla stessa sia derivato un danno all'immagine o una paralisi dell'attività della società; al contrario l'attrice ha provato con i docc. da 22 a 30 -fatture per forniture successive alla comunicazione- che i fornitori hanno reagito alla lettera concedendo una maggiore dilazione di pagamento;
-il pagamento "in nero" al padre [PADRE ATTRICE] di un canone di € [IMPORTO CANONE 1] mensili per l'occupazione dell'immobile di via [VIA SEDE OPERATIVA] n. [CIVICO SEDE OPERATIVA] da parte della [SOCIETÀ] s.r.l. e dell'importo mensile di € [IMPORTO CANONE 2] per l'occupazione del locale espositivo destinato alla compravendita di auto; sul punto si osserva che il convenuto non ha provato tali circostanze, specificamente contestate dall'attrice che afferma che il proprietario dei locali, essendo suo padre, ha consentito alla società di occuparli gratuitamente e che nessun canone è mai stato corrisposto; il sig. [CONVENUTO] pretenderebbe di ritenere provate le circostanze sulla base della registrazione della conversazione intervenuta tra i soci [ATTRICE] e [CONVENUTO] (docc. 10, 14, 15, 16 consistenti nelle trascrizioni di brani della conversazione, e 21

chiavetta contenente la registrazione); la registrazione è peraltro ininfluente a tale fine, considerato che nella stessa non si parla di somme corrisposte al sig. [PADRE ATTRICE] ma della mancata corresponsione di qualsivoglia importo per l'occupazione dei locali;
-le false fatturazioni attraverso le quali la merce acquistata da parte di [SOCIETÀ] s.r.l. relativamente ai ricambi, in particolare da [FORNITRICE] s.r.l., veniva fatturata alla ditta individuale di [PADRE ATTRICE] che scaricava il costo e la relativa IVA e la [SOCIETÀ] s.r.l. provvedeva attraverso il proprio Presidente a rimborsare l'imponibile in contanti al medesimo [PADRE ATTRICE]; il Tribunale rileva che la circostanza, contestata dall'attrice, non è stata in alcun modo provata; il convenuto ritiene che la prova possa essere fornita dal doc. 11, che però è esclusivamente un "elenco fornitori [SOCIETÀ] [ANNO ELENCO]" del tutto irrilevante; i capi di prova orale sono poi inammissibili in quanto generici -poiché privi di qualsivoglia riferimento a date, fatture o ordini specifici- e valutativi;
-il trattamento economico dei collaboratori non corretto dal punto di vista retributivo e conseguentemente contributivo con esposizione della società ad un elevato rischio di contenzioso in materia di lavoro; la deduzione è generica, non contenendo riferimenti specifici ai dipendenti o collaboratori di cui si tratta, al numero di ore regolarmente retribuite e ai relativi compensi, al numero di ore pagate al di fuori della busta paga, all'ammontare dell'irregolarità in questione; solo con la memoria ex art. 183 comma 6 n.2 c.p.c. il convenuto ha dedotto -quali capi di prova orale- le circostanze che al sig. [DIPENDENTE 1] gli straordinari venivano pagati in nero, che il sig. [DIPENDENTE 2] veniva pagato integralmente in nero, che il sig. [DIPENDENTE 2] era stato collaboratore di [SOCIETÀ] s.r.l. sin dalla sua apertura, e ha affermato che i reali pagamenti corrisposti a [DIPENDENTE 3], a [DIPENDENTE 1] e a [DIPENDENTE 2] venivano riportati nei docc. da 34 a 39 che ha prodotto; le allegazioni sono inammissibili perché la memoria ex art. 183 comma 6 n.2 c.p.c. è deputata esclusivamente alla deduzione dei mezzi istruttori idonei a provare le circostanze già allegate nei termini processuali, mentre nel caso in esame le circostanze indicate non sono state allegate in precedenza; in ogni caso non è stata fornita la prova delle circostanze medesime; i capi di prova orale sopra riportati sono inammissibili in quanto generici, essendo privi di ogni riferimento alle date, agli importi corrisposti, al numero di ore lavorate; le agende prodotte come docc. 34, 35, 36, 37, così come i docc. 38 e 39, sono inutilizzabili in quanto sono stati tutti disconosciuti da [ATTRICE], che ha negato di avere apposto annotazioni sui medesimi e che sugli stessi vi sia la propria scrittura; e a fronte di tale disconoscimento, avvenuto tempestivamente nella memoria ex art. 183 comma 6 n.3 c.p.c., il convenuto del tutto tardivamente, solo nella memoria conclusiva di replica ex art. 190 c.p.c. ha domandato di disporre una perizia onde accertarne l'effettiva provenienza dall'attrice;
-la stipula con il sig. [ASSOCIATO] di un contratto di associazione in partecipazione registrato il [DATA CONTRATTO ASSOCIAZIONE] con un acconto mensile di € [IMPORTO ASSOCIAZIONE 1] ed un fuori busta di € [IMPORTO ASSOCIAZIONE 2], nonché la corresponsione allo stesso di un

incentivo senza mai effettuare il rendiconto annuale come previsto dall'art. 6 del contratto; il Tribunale rileva che il convenuto non ha provato che al sig. [ASSOCIATO] venisse corrisposto un compenso "fuori busta" o un incentivo e la circostanza è contestata dall'attrice, che afferma che lo stesso ha sempre percepito solo il compenso netto di € [IMPORTO ASSOCIAZIONE 1] come da contratto; né il convenuto ha specificato se un danno, e quale, è derivato alla società o al socio dalla mancata verifica del compenso sulla scorta di rendiconto annuale;
-la gestione del ramo d'azienda relativo alla compravendita di auto effettuata con criteri non economici e contro gli interessi della società, allo scopo di perseguire finalità ad essa estranee, considerato che il commercio di auto rappresentava da tempo una passività ma non era stata razionalizzata né la spesa di personale né era stato rivisto quanto elargito senza contratto al sig. [PADRE ATTRICE] per l'occupazione del locale espositivo, di fatto inutilizzato a causa della scarsità di vetture in deposito; premesso che come già rilevato non è stata provata l'elargizione di alcuna somma al sig. [PADRE ATTRICE], la deduzione è generica e non dimostrata;
-la creazione di un passivo non giustificato nel mese di novembre [ANNO PASSIVO], nel quale la società ha incassato liquidità maggiori che nei precedenti mesi dato il periodo relativo al montaggio di pneumatici invernali, avendo il 4 novembre l'amministratore dichiarato uno scoperto di conto corrente ammontante ad € [IMPORTO SCOPERTO 1] ed il 19 novembre ad € [IMPORTO SCOPERTO 2]; non è chiaro se il convenuto intende affermare che il passivo è fittizio e inesistente o se è invece esistente ma frutto di irregolarità nell'amministrazione, peraltro in entrambi i casi si tratta di deduzione generica e non dimostrata; e anche a seguito della produzione da parte dell'attrice degli estratti conto bancari relativi ai rapporti della [SOCIETÀ] s.r.l. con le banche [BANCA 1], [BANCA 2] e [BANCA 3] per gli anni [ANNO ESTREMI 1] e [ANNO ESTREMI 2] (docc. da 47 a 52), il convenuto non ha formulato deduzioni più specifiche;
-la mancata emissione degli scontrini da parte della signora [DIPENDENTE 4] su preciso ordine della sig.ra [ATTRICE] per i pagamenti ricevuti in contanti dai clienti a saldo delle riparazioni di auto, onde ottenere il contante di cui disporre liberamente; il Tribunale rileva che la circostanza -peraltro non specificata quanto a importi, date, clienti che hanno effettuato i pagamenti- non è stata provata dal convenuto, pur essendo stata contestata dall'attrice. Con la memoria ex art. 183 comma 6 n.1 c.p.c. il convenuto ha affermato che dal [ANNO INIZIO IRREGOLARITÀ] la gestione societaria attuata dalla sig.ra [ATTRICE] è stata basata su una contabilità parallela, una ufficiale che compariva nel bilancio e una reale che veniva registrata quotidianamente su agende in cui venivano annotati i pagamenti in contanti non giustificati da scontrini e di cui non era chiara la destinazione; e ha domandato di disporre una C.T.U. che determini il reale valore della società prima che l'amministratore ne decidesse la prematura fine e quanto è stato sottratto in termini di utili al sig. [CONVENUTO] con la distrazione operata dalla sig.ra [ATTRICE] sui flussi di cassa; si tratta di allegazioni di fatti nuovi e non dedotti con la comparsa di costituzione, come tali inammissibili; in ogni caso

le circostanze indicate non sono state provate; i capi di prova orale dedotti dal convenuto sul punto sono inammissibili in quanto generici -senza riferimenti a date, agli importi degli incassi, ai clienti che avrebbero effettuato i versamenti- e valutativi; le agende prodotte come docc. 26, 27, 28, 29, 30 sono inutilizzabili in quanto sono state disconosciute da [ATTRICE], che ha affermato che le annotazioni ivi riportate, al di fuori di una decina di esse riguardanti incassi corrispondenti a regolari scontrini emessi, non sono state da lei apposte, e a fronte di tale disconoscimento, avvenuto tempestivamente nella memoria ex art. 183 comma 6 n.3 c.p.c., il convenuto del tutto tardivamente, solo nella memoria conclusiva di replica ex art. 190 c.p.c. anziché all'udienza di ammissione delle prove, ha domandato di disporre una perizia onde accertarne l'effettiva provenienza dall'attrice; l'attrice ha altresì disconosciuto il doc. 6 prodotto dal convenuto, che peraltro è un foglio dattiloscritto privo di sottoscrizione e che comunque è inutilizzabile;
-l'emissione di assegno circolare per un importo di € [IMPORTO ASSEGNO] non avendone più i poteri a seguito della sua sostituzione alla carica di Presidente di [SOCIETÀ] s.r.l.; dalla documentazione prodotta dall'attrice si evince che l'assegno in questione è stato emesso il [DATA ASSEGNO] (doc.48) e l'attrice afferma che in tale data la delibera del C.d.A. di revoca della sig.ra [ATTRICE] quale Presidente, alla quale la medesima non aveva partecipato, non era ancora stata iscritta nel registro delle imprese; la circostanza non è stata specificamente contestata da controparte; in ogni caso l'accertamento dell'invalidità della delibera di revoca rende inesistente l'irregolarità in questione.
Il convenuto afferma poi che [ATTRICE] ha tenuto comportamenti gravissimi successivamente alla delibera del C.d.A. oggetto di impugnazione, profferendo affermazioni volgari in presenza di dipendenti e clienti, aggredendo fisicamente il socio [CONVENUTO] in presenza di clienti, compiendo con la complicità del padre azioni di boicottaggio in danno della società, non pagando i fornitori, prelevando il denaro in cassa senza utilizzarlo per tali pagamenti a cui ha dovuto invece far fronte il socio [CONVENUTO], portando l'azienda in una situazione di crisi inspiegabile rispetto al lavoro svolto, comunicando in data [DATA SOSPENSIONE] alla Provincia la sospensione volontaria dell'autorizzazione provinciale per le revisioni, sospendendo l'assunzione di un dipendente idoneo a rivestire il ruolo di responsabile tecnico, dal novembre adottando una strategia ostruzionistica rispetto alla prosecuzione dell'attività dell'azienda.
La richiesta di sospensione volontaria dell'autorizzazione per le revisioni non costituisce atto contrario agli interessi della società o del socio, considerato che l'incarico di responsabile tecnico per le revisioni era stato concesso al sig. [CONVENUTO] e che quando quest'ultimo è stato indagato e sottoposto a custodia cautelare per reati in materia di stupefacenti, non ha più avuto i requisiti per proseguire l'incarico; per non concorrere nella violazione della normativa, [ATTRICE] ha correttamente comunicato la sospensione volontaria.
Né sono stati forniti elementi per ritenere che la mancata assunzione da parte della signora [ATTRICE] del soggetto individuato dal sig. [CONVENUTO]

per svolgere tale incarico in sua sostituzione, sia stato atto contrario agli interessi della società o del socio, anche considerato che a quel punto, dopo la delibera del C.d.A. qui impugnata, i rapporti tra i soci erano evidentemente irrimediabilmente compromessi.
Per gli stessi motivi si ritiene che le circostanze allegate dal convenuto in ordine ad aggressioni fisiche o ad affermazioni volgari siano irrilevanti nel presente giudizio, in quanto avvenute in un momento in cui i rapporti tra i soci erano compromessi e non integranti inosservanza dei doveri dell'amministratore fonte di danno alla società o al socio ai sensi dell'art. 2476 c.c..
Le ulteriori allegazioni del convenuto sono generiche e non provate.
I capi di prova orale sono inammissibili in quanto generici e valutativi.
IV. I riferimenti svolti da parte attrice in ordine al procedimento penale a carico del socio [CONVENUTO] e alla custodia cautelare disposta nei suoi confronti, non sono passibili di cancellazione ai sensi dell'art. 89 c.p.c. richiesta dal convenuto in comparsa conclusionale.
Le notizie riferite sono vere, come riconosciuto dal convenuto che ha confermato che pende nei suoi confronti un procedimento penale per reati in materia di stupefacenti, attualmente nella fase del dibattimento, e che nel mese di aprile [ANNO CUSTODIA] è stato sottoposto a misura cautelare da cui è tornato allo stato libero nel settembre [ANNO CUSTODIA].
Le notizie sono inoltre rilevanti nel presente giudizio e riguardano l'oggetto della causa ai sensi dell'art. 89 comma 2 c.p.c., a fronte dell'azione di responsabilità intentata dal convenuto nei confronti di [ATTRICE]; la [SOCIETÀ] s.r.l. è società costituita da due soli soci, svolgeva attività di riparazione e revisione di autoveicoli, oltre che di compravendita di auto usate, ed è pacifico che molti clienti erano appartenenti alla Polizia di Stato; è allora evidentemente rilevante, per l'impatto nei confronti di tale tipo di clientela e conseguentemente nell'attività sociale, oltre che nel rapporto tra i soci, che uno dei due soci nonché consigliere di amministrazione e responsabile tecnico per le revisioni, sia stato sottoposto a procedimento penale e a custodia cautelare per reati in materia di stupefacenti, comportanti il venir meno dei requisiti per l'incarico di responsabile tecnico per le revisioni.
V. Le spese processuali, comprensive di quelle del procedimento cautelare, seguono la soccombenza e sono poste a carico del convenuto; le stesse vengono liquidate ai sensi del D.M. 10.3.2014 n.55 nei seguenti importi: per il procedimento cautelare per fase di studio € [IMPORTO CAUT. STUDIO], per fase introduttiva € [IMPORTO CAUT. INTRODUTTIVA], per fase istruttoria nulla in quanto non svolta, per fase decisionale € [IMPORTO CAUT. DECISIONALE], per complessivi € [IMPORTO CAUT. TOTALE]; per il giudizio di merito per fase di studio € [IMPORTO MER. STUDIO], per fase introduttiva € [IMPORTO MER. INTRODUTTIVA], per fase istruttoria € [IMPORTO MER. ISTRUTTORIA], per fase decisoria € [IMPORTO MER. DECISORIA], per complessivi € [IMPORTO MER. TOTALE] per compensi; oltre al rimborso delle spese documentate per € [IMPORTO SPESE DOCUMENTATE]; oltre al rimborso forfettario spese nella misura del 15% dei compensi.

Non sussistono gli estremi per la condanna ex art. 96 comma 1 c.p.c., non risultando che il convenuto abbia agito o resistito con mala fede o colpa grave, né ai sensi del comma 3 del medesimo articolo.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Torino,
respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
in accoglimento della domanda di parte attrice,

-accerta e dichiara che la deliberazione del Consiglio di Amministrazione della [SOCIETÀ] s.r.l. assunta in data [DATA DELIBERA] e avente ad oggetto la revoca della carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione già in capo alla signora [ATTRICE], con la revoca di tutte le deleghe conferitele in precedenza e la nomina del signor [CONVENUTO] alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della predetta società, con il conferimento di tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società medesima, è invalida in quanto assunta in violazione di legge e di statuto;

-dichiara conseguentemente invalida e priva di ogni effetto la predetta delibera;

-respinge la domanda riconvenzionale del convenuto;

-condanna il convenuto a rifondere all'attrice le spese processuali, che liquida in € [IMPORTO TOTALE SPESE],8 –di cui € [IMPORTO TOTALE COMPENSI] per compensi, € [IMPORTO SPESE DOCUMENTATE] per spese documentate, € [IMPORTO RIMBORSO] per rimborso forfettario spese- oltre CPA e IVA se dovuta.

Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Specializzata in Materia di Imprese del Tribunale di Torino in data [DATA CAMERA DI CONSIGLIO].
IL PRESIDENTE dott. [PRESIDENTE]
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa [GIUDICE REL.]